



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia
Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 232-1/23 promosso da

Giampaolo Paccagnella, c.f.: PCCGPL47R24G224J e **Gennaro Loreta**, c.f.:
GNLRT48B51B877W residenti in Strà (VE), Via Galli n. 12, rappresentati e difesi dall'Avv.
Michele Sgarbossa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Giampaolo Paccagnella e Gennaro Loreta hanno presentato proposta di concordato minore ex art. 74
CCII rappresentando

- di versare in una situazione di sovraindebitamento a causa dei debiti contratti dal sig. Paccagnella e dalla moglie;
- che sussistono i requisiti dimensionali richiesti dalla legge i quali non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- di non essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né di avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- di aver contratto diversi debiti nei confronti di istituti di credito e del fisco;
- che intendono soddisfare i propri creditori così come esposto nel piano, mediante il pagamento di un importo a saldo e stralcio, con versamento rateale, di complessivi € 200 mensili per 5 anni (60 mesi), di cui € 100,00 messi a disposizione dal figlio Fabio Paccagnella.



Con provvedimento in data 20.12.2023 è stata dichiarata aperta la procedura con assegnazione ai creditori di termine di trenta giorni entro il quale far pervenire dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 23.2.2024 l'OCC ha depositato relazione attestante che i creditori non hanno presentato osservazioni o contestazioni all'omologa

OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti sia dipesa da fattori indipendenti dalla loro volontà incidenti sulla propria condizione economica; non si può, dunque, affermare che i ricorrenti abbiano assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento. La scrivente ritiene, quindi, che i debitori si siano trovati, senza colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili e che non abbiano posto in essere atti in malafede né in frode ai creditori;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che

-le obbligazioni assunte dai ricorrenti sono riconducibili essenzialmente alle attività imprenditoriali intraprese dal Paccagnella;

-non sono state proposte dai creditori opposizioni all'omologa e sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 CCII in particolare i creditori che hanno espresso voto favorevole alla proposta di concordato minore rappresentano il 21% dei chirografari, pari ad euro 17.332,71 degli ammessi al voto; i creditori che non hanno espresso alcun voto alla proposta di concordato minore rappresentano il 79% dei chirografi, pari ad euro 67.157,98 degli ammessi al voto;

-i ricorrenti non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

-si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dall'OCC.

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 74 e ss CCII,

PQM



Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:

-omologa l'accordo il concordato minore proposto da Giampaolo Paccagnella, c.f.: PCCGPL47R24G224J e Gennaro Loreta, c.f.: GNNLRT48B51B877W residenti in Strà (VE), Via Galli n. 12, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Sgarbossa;

-dispone che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

-dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;

-dispone che l'OCC, ogni sei, mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.

Così deciso a Venezia il 29.2.2024

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari

